

# Rapporto

numero	data	Dipartimento
<b>5669 R</b>	18 ottobre 2005	FINANZE E ECONOMIA
Concerne		

## **della Commissione della gestione e delle finanze sul messaggio 5 luglio 2005 concernente la Legge sull'assegnazione e sull'uso di posteggi nell'amministrazione cantonale**

### **1. CONSIDERAZIONI GENERALI**

I parcheggi per automobili, siano essi all'aperto o al coperto, singoli o plurimi, hanno ormai assunto una grande valenza tra i beni d'utilizzo quotidiano. Non a caso i piani regolatori li considerano nelle norme comunali: li impongono, li limitano, qualche volta li vietano e quant'altro. Il loro valore tradotto in denaro e in particolare il loro costo di affitto sono in continua lievitazione. All'importanza pratica dei posteggi s'aggiunge quindi anche quella economica, tant'è che per 18-20 mq di superficie bisogna sborsare cifre notevoli che aumentano in maniera inversamente proporzionale alla loro disponibilità e direttamente proporzionale alla richiesta di questi sedimi in un determinato contesto.

Si esprimono queste considerazioni per rilevare che la "querelle" che ha portato alla creazione di questa legge ha una sua origine e forse una sua giustificazione legata all'esigenza di poter lasciare il proprio veicolo durante le ore di lavoro in un luogo sicuro e riservato, soprattutto al riparo dal rischio di contravvenzioni della Polizia.

La legge in discussione ha un'origine ben nota nel Paese, anche perché i media hanno dato ampio spazio alle diatribe tra funzionari statali e magistrati da una parte e Governo dall'altra.

Quest'ultimo, nell'ambito di interventi finalizzati al miglioramento delle finanze pubbliche, ma anche più semplicemente tendenti all'aggiornamento dei prezzi dei parcheggi al costo della vita e ancor più alla loro parificazione, per quanto possibile, a quanto vien richiesto nel privato, ha promulgato un nuovo regolamento. Esso concerne l'assegnazione e l'uso dei posteggi di pubblica proprietà nell'Amministrazione cantonale.

Si sa che a Lugano posteggi uguali nel privato hanno prezzi mensili fino a fr. 300.-/400.-. La richiesta del Consiglio di Stato pertanto non solo non è sproporzionata, anzi è interessante! Pur domandando il raddoppio da fr. 100.- a fr. 200.- mensile resta decisamente al di sotto del prezzo di mercato.

Si vedrà tuttavia di seguito che per insufficienza di base legale il CdS non era autorizzato a introdurre motu proprio le nuove tariffe. Ecco in sostanza il motivo che ha obbligato il Governo a presentare il progetto di legge in discussione. Senza questa base legale il CdS non può modificare la situazione attuale.

## 2. CRONISTORIA

Si riportano di seguito stralci della sentenza del TF del 24.05.2005.

Il 15 ottobre 2003 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino ha promulgato un nuovo regolamento concernente l'assegnazione e l'uso dei posteggi nell'Amministrazione cantonale (di seguito: Reg.). Con scritto del 7 novembre 2003 i dipendenti dello Stato ed i magistrati beneficiari di un parcheggio presso le due autorimesse del Palazzo di giustizia e del Palazzo amministrativo a Lugano sono quindi stati informati dei nuovi orari d'apertura delle medesime e dell'aumento, con effetto dal 1° gennaio 2004 del canone mensile di locazione da fr. 100.-- a fr. 200.--. Il ricorso interposto da 99 persone, tra dipendenti dell'amministrazione e magistrati, dinanzi al Consiglio di Stato è stato respinto con decisione del 9 marzo 2004, la quale è cresciuta in giudicato incontestata.

Con petizione del 31 marzo 2004, 85 persone, tra dipendenti dell'amministrazione e magistrati, hanno convenuto in giudizio lo Stato del Cantone Ticino dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo il quale, con sentenza del 6 aprile 2005, ha accolto la petizione nella misura in cui era ammissibile e ha annullato l'aumento notificato il 7 novembre 2003. La Corte cantonale ha considerato, in sostanza, che il prelievo di una tassazione d'utilizzazione per i posteggi non era sorretto da una base legale sufficiente. Ma quand'anche si volesse da ciò prescindere, ha osservato che la petizione sarebbe comunque stata accolta poiché l'aumento contestato disattendeva sia il principio della copertura dei costi, sia quello dell'uguaglianza di trattamento, ciò che configurava arbitrio.

Il 10 maggio 2005 lo Stato del Cantone Ticino, e per esso il Consiglio di Stato, ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico, con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata. Adduce, sotto diversi aspetti, la violazione dell'art. 9 Cost. e domanda che sia conferito effetto sospensivo al gravame.

Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti.

Secondo la legge il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio sottopostogli.

Sempre secondo la legge, il diritto di ricorrere spetta ai cittadini e agli enti collettivi lesi nei loro diritti da decreti o decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale. La giurisprudenza riconosce in particolare alle corporazioni di diritto pubblico la legittimazione a ricorrere quando esse non intervengono quali titolari del pubblico potere, ma agiscono in virtù del diritto privato, segnatamente quando sono colpite da un atto d'imperio cantonale alla stessa stregua di un privato cittadino, quali proprietarie di beni appartenenti al patrimonio finanziario o al patrimonio amministrativo o sono lese nella loro sfera privata in modo analogo o identico a un privato. La legittimazione ricorsuale è pertanto in primo luogo determinata dalla natura dei rapporti che sono oggetto del contenzioso e non dallo statuto delle parti.

Il ricorrente adduce che oggetto di controversia è la determinazione della tassa d'uso di posteggi che sono riservati a funzionari e magistrati in base a specifico contratto, ossia di posteggi annessi, sì ad un bene amministrativo, ma non di uso comune e per i quali l'ente pubblico è libero di disporre entro i limiti di legge. Afferma quindi di essere toccato alla stessa stregua di un proprietario privato.

L'argomentazione ricorsuale è errata e non può essere seguita. In concreto è incontestato che le autorimesse in questione, in quanto accessorie ad edifici appartenenti al demanio pubblico del Cantone (art. 1 lett. f della legge ticinese sul demanio pubblico del 18 marzo 1986, LDP) e destinati all'adempimento di compiti pubblici (in concreto amministrazione della giustizia), appartengono al patrimonio amministrativo dello Stato. Va poi rilevato che il noleggio dei posteggi e il rispettivo compenso mensile dovuto sono questioni disciplinate dal diritto pubblico cantonale. Infatti, l'art. 74 cpv. 3 della legge sull'ordinamento degli

impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995 (LORD), delega al Consiglio di Stato la competenza di stabilire mediante regolamento le norme per l'assegnazione dei posteggi e per il calcolo dei relativi compensi da dedurre dallo stipendio. Ciò che è stato fatto con l'adozione, il 15 ottobre 2003, di un nuovo regolamento concernente l'assegnazione e l'uso dei posteggi nell'Amministrazione cantonale. Il medesimo, determinato il proprio campo di applicazione (art. 1 Reg.), fissa in modo preciso ed esauriente, tra l'altro, le modalità e i criteri di assegnazione (art. 2 a 4 Reg.) nonché l'ammontare delle tasse dovute (art. 6 Reg.). Il Consiglio di Stato è pertanto legato al regolamento, sia per quanto concerne i criteri di attribuzione, sia riguardo all'ammontare dei canoni mensili richiesti che alla forma del contratto (di diritto amministrativo, per i dipendenti, cfr. art. 4 cpv. 2 Reg.) sottoscritto. I citati posteggi come i relativi atti giuridici non soggiacciono pertanto alle regole del diritto privato, bensì sono sottoposti al diritto pubblico: ne discende che il Consiglio di Stato non interviene alla stregua di un privato, bensì quale titolare del pubblico potere. Esso non è pertanto legittimato a ricorrere ai sensi dell'art. 88 OG.

Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo.

### **3. CONCLUSIONI**

Concluso l'iter giuridico, al CdS, sempre intenzionato ad aggiornare i prezzi dei parcheggi pubblici per i dipendenti dello Stato e per i magistrati, altro non restava, come già detto all'inizio del rapporto, che preparare una nuova legge che gli desse la base legale per poi emanare un regolamento di applicazione ad hoc e soprattutto che non potesse essere impugnato.

D'altra parte, dopo numerosi articoli di stampa e prese di posizione delle parti, ci sono stati molti cittadini che, con lettere ai giornali o altro, hanno stigmatizzato, in diversi casi duramente, il comportamento dei ricorrente e dei petenti.

Va detto che, al di là della legittimità giuridica delle opposizioni, esse sono state giudicate a dir poco inopportune, soprattutto da parte di quegli interessati, dipendenti dello Stato e magistrati, che beneficiano di classi di stipendio elevate. La comodità dei parcheggi e il loro prezzo decisamente concorrenziale rispetto a quanto offerto dal privato rende il rapporto costo/benefici rispetto ai medesimi decisamente interessante.

\* \* \* \* \*

Con queste considerazioni, la Commissione della gestione e delle finanze propone al Gran Consiglio di approvare il disegno di legge allegato al messaggio.

Per la Commissione gestione e finanze:

Tullio Righinetti, relatore

Bacchetta-Cattori - Bignasca - Bonoli - Carobbio Guscetti -

Croce - Dell'Ambrogio - Ferrari M. - Foletti -

Ghisletta R. (con riserva per il non pagamento dei posteggi da parte di CdS e GC) -

Lepori B. - Lepori Colombo - Lombardi - Merlini